

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE CLINICO-ASSISTENZIALE NELL'AREA DELLE MALATTIE INFETTIVE

TRA

L'IRCCS - INMI **Lazzaro Spallanzani**, (di seguito "Istituto"), con sede legale in Via Portuense, 292 00148 Roma, Cod. Fisc. 05080991002, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Marta Branca, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dello Spallanzani.

E

La **ASL di Rieti**, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, giusta delega di cui Deliberazione n. 4/DG del 04.12.2020, del presente atto ed agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42;

PREMESSO CHE

- che, con l'attuale emergenza sanitaria, che interessa il territorio regionale, la ASL ha necessità di acquisire prestazioni specialistiche da parte di personale altamente specializzato nella gestione di malattie infettive;
- che la ASL, con nota 4 gennaio 2021, ha richiesto all'Istituto la disponibilità ad attivare una convenzione per usufruire della presenza fisica di un infettivologo presso l'UOSD Malattie Infettive dell'ASL;
- che l'Istituto ha manifestato la propria disponibilità a svolgere le prestazioni richieste le quali saranno effettuate fuori l'orario di servizio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto l'attività infettivologica per pazienti dell'ASL da parte di un Medico specialista del Dipartimento Clinico e di Ricerca delle Malattie Infettive dello Spallanzani.

Art. 3

Modalità operative

L'Istituto si impegna, tramite il proprio personale medico, ad assicurare all'ASL Rieti l'attività di un medico infettivologo per un impegno di 48 ore mensili, da suddividere in turni 4 turni da 12 ore.

I referenti per l'attuazione della presente convenzione sono:

- per l'ASL: Direttore della UOSD Malattie Infettive Dott. Mauro Marchili;
- per lo Spallanzani: il Direttore del Dipartimento Clinico - Dr. Nicola Petrosillo.

I referenti sopra menzionati concorderanno mensilmente l'orario e l'impegno effettivo di presenza del medico dell'Istituto presso l'ASL. Eventuali richieste di modifica dell'orario concordato dovranno pervenire entro 48 ore dallo svolgimento del turno aggiuntivo e/o modificato. Le comunicazioni avverranno via mail attraverso i seguenti indirizzi:

- per l'Istituto: dipclinric@inmi.it;
- per l'ASL: m.marchili@asl.rieti.it; m.scuderi@asl.rieti.it

L'attestazione dell'impegno mensile effettivamente erogato dal medico infettivologo dell'Istituto presso l'ASL avverrà tramite sottoscrizione e convalida dei turni effettuati da parte del Responsabile UOSD della ASL dott. Mauro Marchili con successiva trasmissione alla Direzione Sanitaria dell'ASL. Una copia sarà consegnata dal medico dell'Istituto che ha effettuato la prestazione alla UOC Bilancio dell'Istituto per la successiva fatturazione.

Il personale dello Spallanzani svolgerà le consulenze fuori orario di servizio in regime di intramoenia.

Art. 4

Condizioni economiche

L'ASL si impegna a corrispondere all'Istituto € 60,00 (sessanta/00) per ogni ora di attività svolta dal personale dell'Istituto nell'ambito della presente convenzione, a cui si aggiunge un rimborso spese forfettario di 100 euro per ogni accesso.

Entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento delle prestazioni effettuate, sarà emessa dettagliata fattura da parte dell'Istituto e trasmessa all'ASL, la quale si impegna a corrispondere il relativo importo a 30 gg. dalla data della fattura sul conto corrente intestato a

- Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani - IRCCS - Via Portuense, 292 - 00149 Roma
- presso la Banca Unicredit, Via Bernardo Ramazzini, 145,
- codice IBAN IT75A0200805140000400005240.

Art. 5

Aspetti assicurativi

ASL e Istituto, ciascuno per la struttura di rispettiva competenza, si impegnano a garantire un'adeguata copertura assicurativa per danni derivanti a terzi dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolgono le iniziative derivanti dal presente accordo, nonché dagli impianti ivi esistenti, dalle attrezzature concesse in uso per l'attività assistenziale e dal proprio personale. Tale copertura assicurativa include anche le attrezzature messe a

disposizione dalle Parti e/o da altri soggetti pubblici o privati, allocate presso le rispettive Parti.

ASL e Istituto, ciascuna nell'ambito della propria competenza, garantiscono adeguata copertura assicurativa, per rischi propri e responsabilità professionale nei confronti di terzi, a tutto il personale medico e non medico coinvolto nelle attività di cui alla presente convenzione.

Art. 6

Sicurezza sui luoghi di lavoro

ASL e Istituto, ciascuna nell'ambito della propria competenza per le strutture messe a disposizione per lo svolgimento delle attività di collaborazione derivanti dalla presente convenzione, si impegnano al rispetto degli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di radioprotezione, in attuazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

Art. 7

Durata - Risoluzione

La presente convenzione ha la durata di 1 anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e sarà rinnovabile previo accordo tra le parti. L'eventuale interruzione anticipata dell'accordo convenzionale prima della scadenza sarà richiesta da una delle parti via PEC 60 (sessanta) giorni prima della scadenza prevista.

Art. 8

Clausola di legalità e trasparenza

ASL e Istituto si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni. L'Istituto dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del regolamento per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e il documento di valutazione dei rischi adottato dall'ASL (consultabile sul sito internet www.asl.rieti.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

Art. 9

Protezione dati personali

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto da tale normativa. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, le parti agiranno quali autonomi titolari dei rispettivi trattamenti.

La ASL di Rieti provvederà a nominare secondo i propri standard il personale medico dell'Istituto che svolgerà l'attività infettivologica per pazienti dell'ASL quali persone autorizzate al trattamento ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Art. 10

Clausola riservatezza

Le informazioni che le parti si scambiano vicendevolmente durante l'esecuzione del presente accordo e ad esso riferibili sono da ritenersi assolutamente confidenziali, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso della controparte o per obbligo di legge. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si impegnano altresì a porre in essere ogni comportamento o attività volti ad impedire che le informazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi.

Art. 11

Foro Competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 12

Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 13

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Letto, approvato e confermato.

Roma, il

Per l'Istituto
Il Direttore Generale
Dott.ssa Marta Branca

.....

Per l'ASL
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

.....